

on-line



È possibile consultare tutte le risposte ai quesiti ordinate per argomento e compilare la scheda per l'invio dei quesiti in redazione on-line (www.ipsoa.it/praticafiscale)

CREDITO D'IMPOSTA - Investimenti in aree svantaggiate

✉ **Una s.r.l., a fronte dell'originaria istanza di attribuzione del credito d'imposta ex art. 8 Legge n. 388/2000 presentata nel 2003 e rigettata per mancanza di fondi, ha ottenuto in data 29 gennaio 2004 l'accoglimento del rinnovo della medesima ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289/2002. Nel corso del 2004 ha superato la quota minima del 20% del totale investimenti preventivati e ha compensato, in data 27 dicembre 2004, il minimo di credito d'imposta maturato nel medesimo anno. Tale quota di investimento riguarda la parte dei lavori eseguiti, calcolata con i criteri di cui all'art. 75 del TUIR. Come si calcola il credito d'imposta maturato nell'anno?**

(M.U. - Bari)

✍ L'art. 62, comma 1, lett. d), della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 prevede la presentazione del Mod. RTS per i soggetti che, non avendo ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, rinnovano l'istanza esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003 e pubblicato nel S.O. della G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003; in ogni caso, bisogna rispettare i limiti di utilizzo minimi e massimi tassativamente previsti dalla lett. f) Legge n. 289/2002 citata, per evitare la decadenza, per ciascun anno, di cui alla successiva lett. g) Legge n. 289/2002 citata, con l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata, con la maggiorazione degli interessi del 5% annuo, come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001, par. 7.

Premesso che, in linea generale, l'utilizzazione dei crediti d'imposta indicati nella comunicazione è possibile solo se il credito stesso è maturato, cioè solo se l'investimento da cui esso scaturisce risulta realizzato, secondo le consuete regole di cui all'art. 75 del vecchio TUIR (oggi, art. 109 nuovo TUIR), l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003 (punto 6 e 8), ha chiarito che:

– l'investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno, dovrà realizzarsi almeno il 20% dell'investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo la realizzazione dovrà essere ultimata. Si decade dall'agevolazione soltanto a decor-

rere dall'anno in cui l'investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;

– anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la suddetta progressione;

– il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore ai limiti massimi previsti dalla legge; la parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi; a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 104/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che, fermo restando il termine ultimo di realizzazione dell'investimento fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2006, il credito d'imposta dovrà essere utilizzato nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due immediatamente seguenti, nel rispetto sempre delle suddette percentuali minime e massime. In sostanza, per l'Amministrazione finanziaria ciò significa che coloro i quali abbiano presentato l'istanza negli ultimi due anni di vigenza dell'agevolazione potranno utilizzare il credito d'imposta anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006;

– in ogni caso, il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

In definitiva, alla luce della normativa di cui sopra e dei relativi chiarimenti ministeriali intervenuti, in risposta allo specifico quesito, bisogna considerare, anno per anno, la quota dei lavori eseguiti come investimento lordo e decurtare, per ogni periodo d'imposta, gli ammortamenti e le dismissioni per pervenire all'investimento netto per ogni singolo anno e ciò dovrà essere indicato nel relativo Quadro RU del Mod. UNICO 2005.

Maurizio Villani
(Avvocato tributarista in Lecce)